



**ATTO N. 1576**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*del Consigliere ROSI*

***“DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA BIRRA ARTIGIANALE IN UMBRIA”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 03/07/2014*

*Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 03/07/2014*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ***“DISCIPLINA DEI PERCORSI DELLA BIRRA ARTIGIANALE IN UMBRIA”***

#### Relazione illustrativa

Il prodotto birra sta riscuotendo in termini assoluti un sempre maggiore successo, vantando nei consumi un tasso di crescita superiore sia al vino che ai superalcolici.

In questo contesto, la produzione, la diffusione ed il consumo di birra artigianale hanno registrato negli ultimi anni un incremento significativo, sia a livello nazionale che a livello regionale.

Numerosi piccoli produttori artigiani hanno così fatto il loro ingresso nel mercato, puntando al soddisfacimento di una domanda più attenta alla qualità e alla genuinità dei prodotti. La birra artigianale, infatti, nasce dall'utilizzo di ingredienti naturali di alta qualità – spesso reperiti direttamente *in loco* – e non utilizza i processi di pastorizzazione o di microfiltrazione tipici della produzione industriale.

La birra artigianale offre inoltre – in prospettiva – molteplici opportunità sia in termini di creazione di nuovi posti di lavoro legati all'espansione dell'offerta, sia nella ridefinizione di un legame forte con il territorio di produzione.

Allo stesso tempo, si devono valutare attentamente anche i fattori di rischio che potrebbero incidere sul predetto *trend* positivo di crescita, quali la scarsa conoscenza dei prodotti artigianali sul mercato o la difficoltà di espandersi al di fuori del luogo di produzione.

Con la presente proposta di legge si intendono pertanto istituire i *Percorsi della birra artigianale in Umbria* quali strumenti concreti ed idonei per tutelare, valorizzare e promuovere il settore della birra artigianale umbro.

La proposta di legge è composta di dodici articoli.

All'articolo 1 (Oggetto e finalità) sono descritti gli obiettivi che la legge intende perseguire, ovvero istituire i percorsi della birra artigianale in Umbria, sostenere la produzione della birra artigianale umbra e valorizzare i territori di produzione della stessa.

All'articolo 2 (Percorsi della birra) sono definite in modo dettagliato le caratteristiche dei percorsi della birra artigianale in Umbria.

All'articolo 3 (Comitato promotore e riconoscimento dei percorsi della birra artigianale in Umbria) è disciplinato l'iter per l'istituzione dei percorsi della birra artigianale in Umbria, nonché la composizione del comitato promotore cui è demandata la richiesta alla Giunta regionale per l'istituzione di uno specifico percorso della birra.

All'articolo 4 (Gestione del percorso) è disposto l'obbligo per i componenti del comitato promotore di un percorso della birra artigianale, una volta riconosciuto, di costituirsi in associazione ai fini della gestione del medesimo. Nello stesso articolo sono altresì specificati i compiti che deve svolgere l'associazione, nonché i requisiti che essa deve possedere per ottenere i contributi dalla Regione.

All'articolo 5 (Giornata della birra artigianale umbra) è istituita la *Giornata della birra artigianale umbra* la cui organizzazione è demandata alla Giunta regionale in raccordo con le associazioni, le camere di commercio e le organizzazioni di categoria. La *Giornata* deve costituire l'occasione per favorire l'incontro tra gli operatori del settore e per promuovere la diffusione di informazioni e di proposte attinenti alla birra artigianale umbra.

All'articolo 6 (Programmazione e modalità di accesso ai contributi) è disciplinato l'iter per

l'adozione – da parte della Giunta regionale – nonché per l'approvazione – da parte dell'Assemblea legislativa – del *Piano triennale per i percorsi della birra artigianale umbra*, che definisce gli obiettivi da perseguire nel triennio unitamente all'individuazione delle risorse necessarie. La Giunta, inoltre, deve adottare un *Programma annuale* comprensivo della ripartizione delle risorse.

All'articolo 7 (Contributi finanziari) sono individuati i criteri che la Regione deve rispettare nell'erogazione dei contributi finanziari destinati alle associazioni che gestiscono i percorsi della birra artigianale umbra.

All'articolo 8 (Revoca dei contributi) sono individuate le ipotesi in cui è possibile procedere alla revoca, totale o parziale, dei contributi erogati alle associazioni per la gestione dei percorsi della birra artigianale umbra.

All'articolo 9 (Ulteriori interventi di sostegno finanziario) è disposto che le associazioni per la gestione dei percorsi della birra artigianale umbra possono accedere anche ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale.

All'articolo 10 (Norme attuative) sono individuati nel dettaglio i termini temporali e i soggetti che devono attuare la presente legge.

All'articolo 11 (Monitoraggio e valutazione) sono stabilite le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione.

All'articolo 12 (Norma finanziaria) sono definiti i termini per l'approvvigionamento finanziario della proposta di legge.

## **Disciplina dei "percorsi della birra *artigianale*" in Umbria**

### **Art. 1. Oggetto e finalità**

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale e, in particolare, degli articoli 11 e 15, in armonia con le politiche regionali di sviluppo dell'agricoltura e del turismo, istituisce gli itinerari di cui all'articolo 2, sostiene la produzione della birra *artigianale* in Umbria e valorizza i territori in cui si attua la produzione e la diffusione della medesima e le materie prime.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove l'immagine delle imprese locali che producono birra *artigianale* umbra, intendendosi per tale unicamente la birra prodotta in Umbria da soggetti che operano *prevalentemente* a livello locale;

b) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra, dalla produzione dei cereali da maltizzare al prodotto finito;

c) promuove lo studio e la diffusione delle tecniche di produzione della birra e della loro evoluzione;

d) sostiene la creazione di una rete regionale integrata che coniughi interessi legati alla cultura, alla trasmissione delle tradizioni locali ed al turismo;

e) favorisce la realizzazione di fiere, *rassegne*, *mostre*, *concorsi* per operatori del settore *che abbiano l'obbiettivo specifico di diffondere la conoscenza del prodotto*;

f) realizza percorsi di formazione per i produttori di birra, al fine di innalzare le competenze dei produttori e di elevare la qualità del prodotto;

g) organizza percorsi di formazione per i consumatori.

## **Art. 2. Percorsi della birra**

1. I percorsi della birra sono itinerari segnalati da apposite indicazioni, promossi a fini economici, culturali e turistici, strumentali alla valorizzazione ed alla visibilità della birra umbra e delle località umbre in cui si trovano imprese operanti nel settore, compresi i luoghi di coltivazione delle materie prime per la produzione della birra *artigianale*.

2. I percorsi della birra *artigianale* sono determinati dal Comitato di cui all'articolo 3 e collegano i luoghi in cui la birra *artigianale* è prodotta e commercializzata, le strutture di formazione dei produttori, gli eventuali luoghi in cui è possibile effettuare degustazioni in via permanente o occasionale ed i luoghi in cui sono coltivate le materie prime per la produzione della birra.

3. Possono far parte del percorso anche agriturismi, esercizi commerciali ed altre strutture che il Comitato di cui all'articolo 3 ritenga funzionali alla valorizzazione della produzione e diffusione della birra *artigianale* umbra.

## **Art. 3. Comitato promotore e riconoscimento dei percorsi della birra *artigianale* in Umbria**

1. I percorsi della birra *artigianale* in Umbria sono istituiti dalla Giunta regionale, previa apposita istanza inoltrata da un comitato promotore, costituito a norma del comma 2, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel

regolamento di cui all'articolo 10.

2. Il comitato promotore deve essere costituito da un numero di imprese e *associazioni* non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale in cui si (snoda) *sviluppa* il percorso.

3. Al comitato promotore possono altresì aderire i seguenti soggetti:

a) comuni, singoli o associati attraversati da almeno un percorso della birra o interessati dalla produzione e dalla coltivazione delle materie prime *effettivamente impiegate* per la produzione della birra *artigianale umbra*;

b) associazioni di categoria;

c) associazioni riconosciute o organizzazioni associative operanti nella promozione e valorizzazione della birra e dei territori interessati dalla produzione e dalla coltivazione delle materie prime per la produzione della birra *artigianale umbra*;

d) organismi pubblici o privati accreditati dalla Regione con finalità di formazione professionale;

e) centri di documentazione, archivi specializzati o comunque istituti collegati alla produzione e commercializzazione della birra;

f) università e camere di commercio operanti nel territorio interessato dal percorso.

4. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'indicazione della zona di produzione, commercializzazione e *promozione*;

b) il nome del percorso e relativo logo identificativo, entrambi scelti dal comitato promotore tenendo conto delle caratteristiche della realtà

territoriale, produttiva e culturale interessata;

c) l'atto costitutivo del comitato promotore;

d) l'indicazione del legale rappresentante del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, che il percorso possiede gli standard minimi di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al comitato di adeguarsi ai predetti standard nel termine previsto dal regolamento medesimo.

5. All'istanza di riconoscimento devono essere allegati:

a) un progetto organico ed integrato *di diffusione della birra artigianale umbra*, di promozione turistica, culturale ed economica concernente il collegamento tra i luoghi di produzione e commercializzazione della birra, che preveda anche la valorizzazione dei centri storici interessati dai percorsi ed i luoghi di formazione degli operatori

b) il disciplinare per la realizzazione e la gestione del percorso secondo le modalità ed i requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 10.

6. La Giunta regionale dispone con proprio atto il riconoscimento del percorso, previa verifica della rispondenza del progetto proposto ai requisiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 10 .

7. In presenza di istanze di riconoscimento presentate da più comitati con riferimento allo stesso percorso, la Giunta regionale può proporre l'unificazione ovvero dare priorità ad uno solo dei comitati richiedenti, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 10.



#### **Art. 4. Gestione del percorso**

1. Successivamente al riconoscimento di cui all'articolo 3, i componenti il comitato si costituiscono in associazione, ai fini della gestione del percorso della birra *artigianale umbra*.

2. Nell'associazione di cui al comma 1 possono entrare a far parte anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 che non avevano aderito al comitato *previa verifica dei requisiti e rispetto dell'unicità degli eventi di promozione*.

3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 7, l'associazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, dei proventi delle attività tra gli associati;

b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in attività istituzionali e di promozione della birra umbra;

c) in caso di scioglimento, estinzione o comunque cessazione delle attività dell'associazione, il patrimonio residuo, successivamente alla liquidazione, deve essere devoluto ai comuni attraversati dal percorso, i quali devono destinarlo a finalità analoghe a quelle dell'associazione.

4. L'associazione:

a) realizza il percorso della birra e lo gestisce, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, lett. a);

b) adotta misure per la diffusione del percorso;

c) promuove l'inserimento del percorso negli strumenti di promozione economica;

d) vigila sulle attività realizzate nell'ambito del percorso;

- e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni;
- f) presenta la domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 7;
- g) trasmette annualmente alla Giunta regionale, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, una dettagliata rendicontazione sull'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale ed allegato al regolamento di cui all'articolo 10;
- h) delibera sulle domande di adesione di nuovi soggetti, comunque rientranti tra quelli individuati dall'articolo 3, comma 3;
- i) propone modifiche o integrazioni motivate del percorso già riconosciuto, presentando apposita proposta alla Giunta regionale, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10. La Giunta regionale procede secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6;

#### Art. 5. Giornata della birra *artigianale umbra*.

1. La Giunta regionale, in raccordo con l'associazione per la gestione del percorso della birra di cui all'articolo 4, con le camere di commercio e le organizzazioni di categoria, promuove e organizza annualmente la "Giornata della birra *artigianale umbra*", secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 10. Gli stessi soggetti possono promuovere e organizzare anche appositi appuntamenti espositivi.

2. La Giornata di cui al comma 1 prevede la realizzazione di incontri aventi ad oggetto temi di interesse del settore, e coinvolge soggetti italiani ed esteri. La Giornata, in particolare:

- a) favorisce il raccordo tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della produzione della birra e dell'agricoltura, al fine di potenziare l'esportazione e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione e di partenariato;
- b) promuove lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso un confronto aperto con esperti riuniti in appositi gruppi di lavoro;
- c) promuove la diffusione e la conoscenza dei risultati degli incontri, soprattutto nei confronti dei soggetti preposti alla definizione delle politiche a supporto del settore e di coloro che forniscono servizi alle imprese.

#### **Art. 6. Programmazione e modalità di accesso ai contributi**

1. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge ed anche in coerenza con la programmazione regionale in materia di agricoltura e di turismo, la Giunta regionale adotta il Piano triennale per i percorsi della birra *artigianale umbra* e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Piano triennale determina, in particolare, gli obiettivi generali e programmatici da conseguire e l'entità delle risorse da destinare nel triennio alle finalità previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel Piano triennale, entro il 31 marzo di ogni anno approva il Programma annuale, contenente anche la ripartizione delle risorse.

#### **Art. 7. Contributi finanziari**

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione eroga contributi a ciascuna associazione di cui all'articolo 4, per i seguenti interventi, valutati con

priorità decrescente:

- a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica del percorso e delle relative componenti caratterizzanti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;
- b) realizzazione e diffusione del materiale informativo sul percorso, sia su supporto multimediale che cartaceo;
- c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale e progetti di comunicazione e promozione del percorso, in sinergia, in particolare, con Sviluppumbria S.p.a. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria);
- d) azioni di promozione economica e turistica delle imprese che aderiscono al percorso;
- e) processi di formazione professionale e culturale per gli operatori e gli addetti del settore.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, i soggetti ammessi al finanziamento non possono beneficiare di altri contributi comunitari, statali o regionali erogati allo stesso titolo.

3. Le modalità di accesso ai contributi da parte delle associazioni, i criteri di erogazione e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").

### **Art. 8. Revoca dei contributi**

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 sono revocati in tutto o in parte, e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 10 in caso di omissione della rendicontazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f), ovvero nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
- b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste o irregolarità delle spese.

### **Art. 9. Ulteriori interventi di sostegno finanziario**

1. Le associazioni per la gestione dei percorsi della birra *artigianale umbra* costituite ai sensi della presente legge possono accedere anche ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per attività di:

- a) promozione economica;
- b) sostegno al turismo ed alle attività economiche;
- c) sostegno allo sviluppo locale sostenibile;
- d) sostegno all'agricoltura previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

### **Art. 10. Norme attuative**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento attuativo della medesima.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il primo Piano triennale per i percorsi della birra di cui all'articolo 6, comma 1 e lo trasmette a l' Assemblea Legislativa che lo approva entro i successivi sessanta giorni.

5. Entro novanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.

6. La Giunta regionale riconosce ciascun percorso ai sensi dell'articolo 3, comma 6, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.

7. Ogni associazione per la gestione del percorso della birra, a pena di decadenza del riconoscimento, si costituisce entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 6.

### **Art. 11. Monitoraggio**

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, letterag),

trasmette a l' Assemblea Legislativa una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'anno precedente, con particolare riferimento al quadro dei contributi assegnati e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ammessi ai benefici.

## **Art. 12. Norma finanziaria**

1. La spesa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a partire dal prossimo esercizio finanziario 2015 verrà imputata all'Unità Previsionale di Base (UPB) 07.2.012, denominata "Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità" .

2. L'entità della spesa per il primo esercizio 2015 e per quelli successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

*Perugia, 1 Luglio 2014*

  
*Il Consigliere Regionale*  
**Maria Rosi**